

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3395 del 29/06/2017
Oggetto	Rinnovo della concessione n. 3499 del 30.03.2011 della Regione Emilia Romagna per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso agricolo (vigneto e prato permanente) situata in sponda destra del fiume Marecchia, in località San Martino dei Mulini del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN). Procedimento RN08T0038 (431/Marecchia). Richiedente: Lombardi Tonino.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3519 del 29/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove GIUGNO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico



OGGETTO: rinnovo della concessione n. 3499 del 30.03.2011 della Regione Emilia Romagna per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso agricolo (vigneto e prato permanente) situata in sponda destra del fiume Marecchia, in località San Martino dei Mulini del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN).

Procedimento RN08T0038 (431/Marecchia). Richiedente: Lombardi Tonino.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca e la successiva integrazione relativa alle *"Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica"*;

- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n.1622 del 29.10.2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 3499 del 30.03.2011 con la quale è stata rilasciata al signor Lombardi Tonino (cod. fiscale LMBTNN34B18I304T) la concessione, con scadenza al 31.12.2016, per l'occupazione dell'area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia in località San Martino dei Mulini nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), individuata catastalmente al foglio n.38 mappale n 63/parte e foglio n.39 mappale n. 72/parte per una superficie complessiva di m² 7.665 ad uso agricolo, di cui m² 2.670 a vigneto e m² 4.995 a prato permanente;

VISTA l'istanza pervenuta il 07.12.2016 e registrata al prot. PGRN/2016/9262 in data 07.12.2016 con la quale il signor Lombardi Tonino ha chiesto il rinnovo della sopra richiamata concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 3499/2011, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO CHE la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 9 del 11.01.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO CHE l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 247 del 03.02.2017, trasmessa con nota prot. PC/2017/5672 del 06.02.2017 registrata al protocollo ARPAE PGRN/2017/1128 del 06.02.2017, ha rilasciato il nulla-osta idraulico al rinnovo, di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13, senza condizioni e prescrizioni particolari per l'esercizio della concessione;

DATO ATTO CHE essendo l'area in oggetto ricompresa all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC - ZPS cod. IT4090002 Torriana, Montebello e Fiume Marecchia), con nota prot. PGRN/2017/1103 del 06.02.2017 è stata chiesta la pre-valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007;

VISTA la nota registrata al prot. PGRN/2017/1759 del 27.02.2017 con la quale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna ha comunicato l'esito della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo misure specifiche di conservazione riportate all'art 8 dell'allegato disciplinare;

DATO ATTO CHE:

- il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 2/2015, è confermato in € 125,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, per anno solare;
- il deposito cauzionale di € 125,00 già versato dal richiedente alla Regione Emilia-Romagna in data 16.11.2010 a garanzia degli obblighi della concessione n. 3499 del 30.03.2011 può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;
- il richiedente, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, al fine di costituire un deposito cauzionale di € 250,00, ha versato, in data 14/06/2017, un'integrazione al deposito pari ad € 125,00 sul c/c postale della Regione Emilia-Romagna n. 367409;

CONSIDERATO CHE:

- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- con nota prot. PGRN/2017/4555 del 22.05.2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito con nota prot. PGRN/2017/5761 del 21.06.2017 debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 07.12.2016 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 125,00 sul C.C.P. con coordinate IBAN IT-25-R-07601-02400-001018766707 della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 13.12.2016, quale canone per l'annualità 2017;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare allegato a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per un periodo non superiore ad anni sei;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare al signor Lombardi Tonino (cod. fiscale LMBTNN34B18I304T) la concessione per l'occupazione dell'area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia in località San Martino dei Mulini del Comune di Santarcangelo di Romagna individuata catastalmente al foglio n.38 mappale n 63/parte e foglio n.39 mappale n. 72/parte per una superficie complessiva di m² 7.665 ad uso agricolo, di cui m² 2.670 utilizzati a vigneto e m² 4.995 a prato permanente. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale n. 3499 del 30.03.2011;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01.01.2017 (data di scadenza della concessione n. 3499/2011) e avrà durata sino al 31.12.2022;
5. di stabilire il canone annuo in € 125,00 (euro centoventicinque/00). Il concessionario deve pagare il canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22.12.2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di € 125,00 versato in data 16.11.2010 e imputato al Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
8. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi dell'art. 133, comm1 lett. b) del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104;

9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e che sarà trasmessa al concessionario copia del presente provvedimento;
10. di comunicare che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di ARPAE alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente a norma di legge)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione n. 3499 del 30.03.2011 della Regione Emilia Romagna, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore di Lombardi Tonino (C.F. LMBTNN34B18I304T) in seguito indicato come "Concessionario".

Pratica RN08T0038 (431/Marecchia).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione dell'area del demanio idrico situata in sponda destra del fiume Marecchia in località San Martino dei Mulini del Comune di Santarcangelo di Romagna, individuata catastalmente al foglio n.38 mappale n 63/parte e foglio n.39 mappale n. 72/parte per una superficie complessiva di m² 7.665 ad uso agricolo, di cui m² 2.670 utilizzati a vigneto e m² 4.995 a prato permanente. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna- Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione dirigenziale n. 3499 del 30/03/2011.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2017 (data di scadenza della concessione n. 3499/2011) e avrà durata sino al 31/12/2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 125,00 (euro centoventicinque/00) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato alla D.D. 3499 del 30/03/2011 e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
4. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
5. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.
7. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
8. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti gli eventuali ulteriori titoli abilitativi occorrenti ed autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare e alle attività da svolgere.
9. Il mantenimento di strutture su area del demanio potrà essere parimenti soggetto a revoca qualora insorgessero esigenze idrauliche connesse alla gestione del bene ed alla conseguente tutela della privata e pubblica incolumità. Si evidenzia, altresì, che il presente mantenimento non costituisce una legittimazione dal punto di vista edilizio e urbanistico.
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
12. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Considerato che l'area in oggetto è compresa nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - Integrazione), adottato con deliberazione n. 11 del 15/12/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca ed approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 229 del 14/02/2005 e recepito dal PTCP della Provincia di Rimini, sono valide le seguenti prescrizioni:

- a) sono consentite le colture agricole (esclusi i seminativi) purché condotte con tecniche di produzione biologica o integrata;
- b) al fine di tutelare la qualità delle acque, sono vietati la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti e anticrittogamici.

2. Considerato che l'area in oggetto ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC - ZPS cod. IT4090002 Torriana, Montebello e Fiume Marecchia), dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna:

a) "Misure cogenti:

- 1) *E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (quali fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in una fascia di 10 m. da tutti i corpi idrici (pozzi, stagni, fossi, rii e torrenti), con esclusione di scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta temporanea dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;*
- 2) *Massima priorità per il mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua) all'interno dei laghi di cava e degli stagni naturali e artificiali (realizzati per l'attività venatoria), nel periodo febbraio-agosto, tramite revisione delle pratiche idrauliche manutentive delle Fosse sinistra e destra Marecchia, finalizzata al mantenimento di un*

habitat adeguato per la fauna residente (invertebrati, pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi), compatibilmente con le esigenze dell'attività agricola ad indirizzo ortofrutticolo.

b) Misure non cogenti:

- 1) *Incentivazione dell'agricoltura biologica e integrata e riduzione dell'uso di fitofarmaci;*
- 2) *Applicazione delle misure agro-ambientali del PSR per la creazione e il mantenimento di spazi naturali in ambito agricolo;*
- 3) *Incentivi per l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CEE) n. 834/2007e dell'agricoltura integrata, anche mediante la trasformazione ad agricoltura biologica e integrata delle aree agricole esistenti, in particolar modo quando contigue a zone umide;*
- 4) *Incentivi per il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell'agro-ecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica;*
- 5) *Incentivi per l'adozione di ulteriori sistemi di riduzione o controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola e nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (indicativamente autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per le specie di interesse comunitario (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale ecc.);*
- 6) *Incentivi per il mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile (di almeno 50 cm), lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalcati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;*
- 7) *Incentivi per l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);*
- 8) *Incentivi per il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie, delle paglie o dei residui colturali, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, anche nel periodo invernale.*

Articolo 9

SPESE CONNESSE ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione se necessaria, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.